

disposizione attributiva. Quando la legge vede che tra un ufficio e l'altro vi è analogia di funzioni, analogia tra gli effetti che l'impiego dell'uno è destinato a produrre, e gli effetti che pur deve produrre l'impiego dell'altro, e, ritenuta quest'analogia, dichiara pareggiato l'un ufficio all'altro, non fa che una disposizione dichiarativa; quando invece attribuisce ad un impiego un grado, uno stipendio di un altro impiego col quale non abbia analogia di sorta, nè di ufficio, nè di effetti, allora naturalmente la disposizione rimane attributiva.

Citerò un esempio dell'uno, citerò un esempio dell'altro. Quando la legge dice: il professore dell'istituto tecnico è pareggiato al professore dell'università, fa una disposizione dichiarativa, attesa l'analogia degli uffici; quando statuisce che il cappellano di reggimento avrà il grado di capitano nell'esercito, evidentemente ella sancisce una disposizione attributiva.

Quindi credo che la Camera farà cosa legale e razionale nel respingere tutti quei pareggiamenti in questa materia, i quali derivino solo da una disposizione attributiva, poichè non basterebbe questo pareggiamento, quando gli impieghi sono discrepanti, per istabilire un'eguaglianza in faccia alla legge elettorale.

Ma, quando trattasi di disposizione di pareggiamento meramente dichiarativa, credo che la Camera sempre razionalmente e legalmente deciderà quando dichiarare che, se all'uno di questi impieghi è attribuito il diritto elettorale, all'altro debba pure dirsi attribuito, salvo il caso di espressa eccezione.

Ora l'ispettore generale universitario ha funzioni di massima analogia con quelle dei membri del Consiglio superiore di istruzione pubblica. Gli effetti delle attribuzioni dell'uno e degli altri sono destinate allo stesso scopo; chiaro pertanto mi sembra come debba ritenersi che l'alinca 17, anzichè una disposizione attributiva, come dissi, contiene null'altro che una disposizione dichiarativa.

E questo mio ragionamento io confido non si voglia ravvisare come una distinzione speciosa o cavillosa, perchè dipende, come la Camera ha potuto udire, essenzialmente dalla natura delle cose le quali cadono in esame.

Senza aggiungere altre parole, per non attediare ulteriormente la Camera, io insisto presso la medesima acciò voglia accogliere le conclusioni dell'ufficio VI.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti le conclusioni del VI ufficio, le quali tendono alla convalidazione dell'elezione del professore Demaria.

Quelli che sono di parere d'approvare l'elezione del professore Demaria, conforme alle conclusioni del VI ufficio, si alzino in piedi.

(La Camera approva.)

Se però qualcheduno domanda la controprova, si addiverrà alla medesima.

Una voce dalla sinistra. Sì, la controprova!

PRESIDENTE. Quelli che sono di parere che si debba annullare l'elezione del deputato Demaria, si alzino in piedi.

(L'elezione del deputato Demaria è approvata.)

BOTTERO, relatore. Collegio di Monticelli.

Quest'elezione era stata sospesa, perchè si credeva che l'eletto fosse rivestito della carica di professore in un'università dove non si conferissero supremi gradi accademici; ora, invece, ogni dubbio è stato tolto a questo riguardo. L'eletto signor deputato Manfredi Giuseppe è bensì professore a Piacenza, ma quest'università è annessa a quella di Parma, ed egli è considerato per conseguenza come professore dell'università di Parma, una appunto di quelle dove si conferiscono supremi gradi.

Il collegio di Monticelli conta 561 elettori iscritti; al

primo scrutinio votarono 211. I voti andarono divisi nel modo che segue: l'avvocato Giuseppe Manfredi ottenne 172 voti, l'avvocato Leonzio Armelenghi 23, l'avvocato Carlo Fioruzzi 7; 9 andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio. Votarono in questo 250 elettori: l'avvocato Giuseppe Manfredi ottenne voti 216, l'avvocato Leonzio Armelenghi 20; 14 voti andarono dispersi.

Il signor Manfredi pertanto fu proclamato deputato.

L'elezione è stata regolarissima, e a nome dell'ufficio VI vi propongo di convalidarla.

PRESIDENTE. Essendosi, per le informazioni assunte dal VI ufficio, tolto ogni dubbio che poteva sorgere su questa elezione, ne pongo ai voti la conferma.

(La Camera approva.)

TECCHIO, relatore. Collegio di Cuggiono.

Questo collegio non è diviso in sezioni. Sono iscritti 559 elettori; comparvero a votare 273; dei quali 170 diedero i loro suffragi al signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti, 88 al conte Annoni, 8 al signor Carlo Pezzenti, 2 al dottor Carlo Clerici; 5 schede furono dichiarate nulle.

Il marchese Arconati raggiungeva il numero dei voti voluto dalla legge per l'immediata elezione, e quindi fu proclamato deputato.

Tutte le operazioni risultarono regolari; non vi ebbe prima della compilazione e sottoscrizione del verbale protesta alcuna. Ma successivamente i membri dell'ufficio elettorale, trasmettendo con separata nota il verbale al Ministero dell'interno, dopo aver dichiarato nuovamente « che la votazione seguì col prescritto ordine, che non vi ebbe reclamo di sorta, e che veruna irregolarità non si è rimarcata essere avvenuta nel locale dell'adunanza, » soggiunsero le parole che qui per mandato dell'ufficio VII mi corre debito di riferire:

« Si venne di poi a cognizione che per parte del candidato signor marchese Giuseppe Arconati, sortito a maggioranza assoluta di voti, siano state fatte da incaricati non solo le pratiche non tacciabili per raccogliere voti, ma ben anche riprovate insistenze con pagamenti a danaro al rispettivo domicilio degli elettori, e specialmente nel giorno stesso della votazione, qui diramandosi e nel paese e nelle strade all'incontro degli intervenienti elettori, e loro offrendo e pagando danaro per acquistarne i voti, per cui viene comunemente ritenuto che il risultato della nomina seguita relativamente non avvenne per voti spontanei.

« Tanto credonsi i sottoscritti in dovere di esporre a pura notizia dell'autorità per quella considerazione e riguardo che ne creda o meno del caso. »

Sono sottoscritti tutti cinque i membri dell'ufficio elettorale.

L'ufficio VII non poté non essere unanime nel pensiero che la corruzione o il mercato dei voti è il più grave dei vizi che tolgano la dignità e la sincerità del suffragio, e quindi debbano indurre la nullità delle elezioni nelle quali siano intervenute di codeste tristizie. Laonde meritamente il nuovo Codice penale ha sopperito al difetto del Codice antico, stanziando a legge che la compra e vendita anche di un voto solo è tale reato che con pena criminale vuole essere vendicato.

Ma nella specie la maggioranza dell'ufficio ha considerato:

Che la protesta o denuncia della quale ho data lettura alla Camera non farebbe prova della querelata corruzione, e nè tampoco fornirebbe elementi che bastino a poter sov'essa ordinare un'inchiesta;

Che invero, quantunque in quella nota si vegga enunciato che dopo la votazione e la proclamazione del deputato, dopo